



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

Dirigente: dott. Mario Trifiletti

Alle Istituzioni scolastiche
della regione Puglia
LORO SEDI

alla Regione Puglia
Dipartimento della salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti
Sua Sede

all' ANCI Puglia
Sua Sede
al MIUR

nonché p.c. p.c.

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Sua Sede

OGGETTO: Indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – **Disposizioni per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n.25233/2017 del Ministero della salute e n.1622 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017.**

Misure organizzative regionali

Si fa seguito alla nota inviata dalla scrivente Direzione Generale lo scorso 18 agosto prot. n. 20694 con la quale sono state fornite le prime indicazioni operative a seguito della nota MIUR prot. n.1622 del 16/8/2017 relativa all'oggetto.

Sull'argomento è ora intervenuta la circolare nota prot. n. 26382 del 1° settembre 2017 (a firma congiunta MIUR-Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione - Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria) , nonché la Deliberazione del Garante della Privacy (Provvedimento n. 365 del 1 settembre 2017), ed ancora alcuni interventi organizzatori in atto per la Regione Puglia.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

La predetta nota del 1 settembre 2017, prot. 26382 (reperibile sul sito MIUR e su quello di questa Direzione Puglia) si riferisce in particolare agli adempimenti previsti per il corrente anno scolastico di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 ed è finalizzata a facilitare l'attuazione delle diverse fasi e a chiarire alcuni aspetti, e riguarda particolarmente i minori frequentanti i servizi di educazione, istruzione, formazione professionale.

Si evidenzia quanto di seguito:

Destinatari dell'intervento: tutti i servizi di erogazione dell'istruzione (statale, paritario, privato), servizi educativi dell'infanzia, centri di formazione professionale regionale.

Situazione relativa all'obbligo vaccinale: assolvimento, immunizzazione, differimento, richiesta di vaccinazione ecc.. Tale situazione è descritta nei punti da lett a) a lett d) della circ 1679/2017¹.

¹ **1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.**

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):

a) **idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie** previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione;

ovvero

b) **idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale:** copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

ovvero

c) **idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento:** attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;

ovvero

d) **copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente** (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

Certificazione o autocertificazione: Le famiglie possono procedere o a presentare idonea documentazione o a autocertificazione in merito alle descritte situazione relativa all'obbligo vaccinale secondo il seguente scadenziario:

11 settembre 2017 (fascia 0-6 anni); 31 ottobre 2017 (fascia 6- 16 anni e fino al 365° giorno) : consegna alle scuole di idonea documentazione comprovante la situazione vaccinale.

In alternativa alla consegna di documentazione, le famiglie potranno presentare autocertificazione (meglio: dichiarazione sostitutiva della documentazione) utilizzando il modello già allegato alla circolare ministeriale del 16 agosto 2017 e diffusa anche con la richiamata nota USR Puglia prot.20694 del 18 agosto 2017.²

Chi abbia optato per l'autocertificazione dovrà consegnare entro il successivo 10 marzo 2018 documentazione comprovante.

Sul punto si informa che la Regione Puglia - Dipartimento della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti -, con lettera prot. n. 005_000326 del 31.08.2017, al fine di rendere agevole il reperimento dei dati relativi alla situazione vaccinale, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo con le farmacie pugliesi in forza del quale i genitori/tutori/esercenti la patria potestà (previo accertamento dell'identità del richiedente ed esibizione della tessera sanitaria) potranno chiedere il rilascio di attestazione di regolarità nei confronti degli obblighi vaccinali dei minori della fascia 0-6 anni.

Inoltre, è in via di definizione un accordo tra USR , Regione Puglia e ANCI per la migrazione dei dati anagrafici dei minori (elenchi iscritti) dalle scuole alle Asl, per l'attivazione, da parte di queste ultime, degli adempimenti di regolarizzazione previsti dalle

² In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.(circ rich)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

legge. Tale circostanza è resa ora praticabile dalla Deliberazione del Garante della Privacy prot. n. 365 del 1 settembre 2017)³

Una particolare attenzione è riservata all' Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie: “ La presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

*Ciò significa che, già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari **non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017** la documentazione di cui al paragrafo 1.”...Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l'11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai **servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia**; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall'accesso ai servizi. Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.*

Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.”

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione richiamata **non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.**

³ Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. (Circ cit)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell'Amministrazione
Politica scolastica

Nel richiamare ad una attenta lettura delle note citate si fa riserva di tenere informate le ssll delle ulteriori azioni a supporto.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Cammalleri